

CIRCOLARE N. 6 / 2020

DOCUMENTO RISERVATO AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

Comunicazione Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 1 aprile 2020

Interpretazione dell'art. 103 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) in relazione ai termini dei procedimenti e ai termini di pagamento delle sanzioni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in occasione dell'adunanza collegiale tenutasi il 1° aprile 2020, ha approvato una Comunicazione sull'interpretazione dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), in relazione ai termini dei procedimenti e ai termini di pagamento delle sanzioni.

a) Termini dei procedimenti

L'AGCM ha sottolineato che l'art. 103 del Decreto Cura Italia *“dispone una sospensione ex lege del decorso dei termini procedurali, endo-procedimentali, finali ed esecutivi, riguardanti lo svolgimento di qualunque “procedimento amministrativo”, che sarebbero stati destinati a decorrere nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile”* affermando che *“per effetto di tale norma, la data finale di tutti i termini è posticipata di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione”*.

Pertanto, il Collegio dell'Autorità ha precisato che **la misura sospensiva si applica:**

- al termine di chiusura dei procedimenti;
- ai termini di conclusione di precise fasi endo-procedimentali;
- a tutti i termini concernenti i singoli adempimenti procedurali (come il termine entro il quale provvedere su un'istanza di parte);
- ai termini che regolano l'inizio del procedimento (di conseguenza, le comunicazioni, le notifiche o le denunce inviate nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile del 2020, potranno ritenersi pervenute il 16 aprile).

Poi, tenuto conto della potestà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di *“adottare misure organizzative idonee ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione*

del procedimento” (ex art. 103 Decreto Cura Italia), l’AGCM ha provveduto ad individuare altresì i **casi che non rientrano nella sospensione**.

E, nello specifico, si tratta:

- dei termini dei procedimenti cautelari (in particolare, l’art. 14-*bis* della l. 287/1990 attribuisce all’Autorità, nei casi di rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, il potere di adottare d’ufficio misure cautelari se, a seguito di un esame sommario, ritenga sussistente un’infrazione);
- dei termini entro cui le imprese devono ottemperare a una diffida (quest’ultima, infatti, non solo non è un’attività amministrativa e non si svolge nell’ambito di un procedimento, ma è anche necessaria a rimuovere dall’ordinamento un illecito anticoncorrenziale o consumeristico);
- del termine entro cui le imprese devono ottemperare alle misure imposte in sede di autorizzazione condizionata di un’operazione di concentrazione (in quanto volte a preservare la concorrenza).

b) Termini per il pagamento delle sanzioni

Con riferimento ai termini per il pagamento delle sanzioni, l’Autorità ha confermato che, trattandosi di termini esecutivi (e dunque espressamente ricompresi dal Decreto Cura Italia ex art. 103), la misura sospensiva è da ritenersi applicabile anche ad essi.

Nondimeno, l’AGCM ha precisato che:

- in materia di concorrenza: i termini per il pagamento delle sanzioni che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 sono prorogati al 1° ottobre 2020;
- in materia di tutela del consumatore: per le sanzioni il cui pagamento, in base a quanto disposto dall’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, il termine esecutivo è sospeso e ricomincerà a decorre al termine della sospensione;
- in materia sia di concorrenza sia di tutela del consumatore:
 - per le sanzioni i cui termini di pagamento siano già scaduti al 23 febbraio 2020 non si tiene conto del periodo di sospensione ai fini del computo degli interessi e delle maggiorazioni.
 - per le sanzioni in relazione alle quali è stata concessa la rateazione del pagamento, i termini delle relative rate che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 sono sospesi.

L’Autorità non ha tuttavia chiarito se il riferimento ai termini esecutivi reagisca anche sul termine di prescrizione quinquennale di esazione della sanzione.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sopra citata Comunicazione, reperibile al seguente link:

<https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/News%20pagamento%20sanzioni.pdf>